

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° aprile 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),
ordina:

Art. 1² Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.

Art. 1a³ Sistemi d'informazione (art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA⁴)

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁵;
- b. banca dati Artis;
- c. amministrazione dei prestiti;
- d. documentazione giudiziaria turca;
- e. banca dati finanziamento asilo (Finasi);
- f. banca dati sui casi medici;
- g. banca dati Aiuto individuale al ritorno;
- h. banca dati LINGUA;
- i. sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);

RU 1999 2351

¹ RS 142.31

² Nuovo testo giusta il n. 1 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

³ Introdotta dal n. 1 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino) (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5775).

⁴ LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS 142.51).

⁵ RS 142.513

- j. sistema d'informazione AURORA conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁶ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
- k.⁷ banca dati sul pool d'interpreti (DOPO)

Art. 1b⁸ Banca dati Artis

¹ Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo.

² Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema.

³ Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM e del Tribunale amministrativo federale.

⁴ L'UFM può rendere accessibili le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazioni sui Paesi.

Art. 1c⁹ Amministrazione dei prestiti

¹ L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

Art. 1d¹⁰ Documentazione giudiziaria turca

¹ La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁶ RS 142.281

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU 2012 2903).

⁸ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dubliino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

⁹ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dubliino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

¹⁰ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dubliino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 1e¹¹ Banca dati Finasi

¹ Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfetarie giusta gli articoli 20, 22, 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹² sull'asilo (OAsi 2) e l'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹³ sull'integrazione degli stranieri (OIntS).

² La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa, numero personale, numero d'assicurato AVS e numero UST del Comune di domicilio.¹⁴

³ I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati.

⁴ Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano del versamento delle somme forfetarie.

Art. 1f¹⁵ Banca dati sui casi medici

¹ La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dei casi medici.

Art. 1g¹⁶ Banca dati Aiuto individuale al ritorno

¹ Nella banca dati Aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo.

² Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'UFM che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.

Art. 1h¹⁷ Banca dati LINGUA

¹ Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati.

² Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'UFM.

¹¹ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹² RS **142.312**

¹³ RS **142.205**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU **2012** 6951).

¹⁵ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹⁶ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

¹⁷ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

Art. 1i¹⁸ Sistema d'informazione MIDES

(art. 99a cpv. 3, 99b, 99c e 99d cpv. 1 LAsi)

¹ MIDES serve al trattamento dei dati personali relativi ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione.

² L'allegato 5 elenca in modo esaustivo i dati contenuti in MIDES e determina la portata dell'accesso e il diritto a trattare i dati.

³ L'UFM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati e la sicurezza dei dati.

Art. 1j¹⁹ Banca dati DOPO

¹ Nella banca dati DOPO sono registrati i dati relativi alle persone indispensabili per la pianificazione e l'attuazione delle audizioni, segnatamente:

- a. generalità;
- b. piani d'impiego; e
- c. dati rilevanti per la retribuzione delle seguenti persone:
 1. interprete,
 2. verbalista,
 3. specialista in materia di provenienza,
 4. esperto LINGUA,
 5. intervistatore LINGUA.

² Hanno accesso a questi dati i collaboratori dell'UFM che si occupano della pianificazione e dell'attuazione delle audizioni nonché della retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.

³ Le persone seguenti hanno accesso esclusivamente ai propri piani d'impiego:

- a. interprete;
- b. verbalista;
- c. specialista in materia di provenienza;
- d. esperto LINGUA;
- e. intervistatore LINGUA.

⁴ La banca dati DOPO presenta le seguenti interfacce:

- a. con il sistema SIMIC, per consultare i dati dei richiedenti l'asilo necessari per la pianificazione dell'audizione, in particolare i numeri di riferimento, la nazionalità, la lingua nonché la data e il luogo in cui è stata depositata la domanda d'asilo;

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5775).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 9 mag. 2012, in vigore dal 13 giu. 2012 (RU **2012** 2903).

- b. con il sistema di gestione del personale BV PLUS, per trasferire i dati rilevanti per la retribuzione secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 2²⁰ Divieto di comunicare i dati

(art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi)

Le autorità federali e cantonali che intendono comunicare al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera devono dapprima accertarsi presso l'UFM che in primo grado la domanda d'asilo è stata respinta o è stata emanata una decisione di non entrata nel merito o che con la comunicazione non mettono in pericolo né le persone interessate né i loro congiunti.

Art. 3 Comunicazione di dati allo scopo di acquisire documenti di viaggio

(art. 97 cpv. 3 lett. b)

Se per l'esecuzione di un allontanamento è necessario trasmettere al Paese d'origine o di provenienza le impronte digitali della persona interessata, da tale trasmissione non deve trasparire che la persona interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Art. 4²¹ Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

(art. 98a LAsi)

L'UFM comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all'articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 1951²² sullo statuto dei rifugiati.

Art. 5²³ Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie.

² L'accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall'allegato 1 dell'ordinanza del 12 aprile 2006²⁴ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

²² RS 0.142.30

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5611).

²⁴ RS 142.513

Art. 6²⁵ Esame dei dati biometrici(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA²⁶)

- ¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.
- ² Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.
- ³ Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine, all'aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.
- ⁴ Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'UFM esige dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l'asilo.
- ⁵ L'UFM può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.
- ⁶ Se necessario per chiarire reati, l'UFM mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'UFM.
- ⁷ Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'UFM, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della LAsi, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

Art. 6a²⁷ Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da nessuno degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino
(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 LAsi se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:

- a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati;
- b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito;
- c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione;
- d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate;
- e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata;

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5611).

²⁶ RS **142.51**

²⁷ Introdotto dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

- f. la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate;
- g. la persona interessata ha un diritto di rettifica dei dati inesatti;
- h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni;
- i. la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano;
- j. la sicurezza dei dati è garantita;
- k. la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

Art. 7 e 8²⁸**Art. 9** Comunicazione in singoli casi

¹ L'UFM può, in singoli casi, comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private i dati personali di cui hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Di norma i dati personali non sono comunicati a privati. In via eccezionale può essere comunicato l'indirizzo, se la persona che chiede l'informazione dimostra che ne ha bisogno per far valere pretese giuridiche esistenti o per la difesa di altri interessi degni di protezione.

Art. 10 Comunicazione di liste

¹ L'UFM può consegnare liste con dati personali alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a organizzazioni private, se esse ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali e se il trattamento da parte dell'autorità richiedente è compatibile con lo scopo definito in materia dalla legge.

² La consegna di liste con dati personali a privati è vietata.

Art. 11²⁹**Art. 12** Sicurezza dei dati

¹ L'UFM prende i provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati secondo le disposizioni di protezione dei dati per prevenire la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati.

² ...³⁰

²⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

²⁹ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

³⁰ Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

³ In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre garantire che non possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione.

⁴ e ⁵ ...³¹

Art. 13 Archiviazione

I dati che non sono più necessari vanno archiviati o distrutti. L'archiviazione o la distruzione dei dati avviene in collaborazione con l'Archivio federale.

Art. 14 Statistica, pianificazione e ricerca

¹ ...³²

² A scopo di ricerca o di pianificazione, l'UFM può comunicare dati personali ad autorità, a università e a loro istituti nonché a organizzazioni private. I dati devono essere anonimizzati nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta. I risultati vanno pubblicati in modo tale che le persone interessate non possano essere determinate. L'ulteriore trasmissione di tali dati è lecita unicamente con il consenso dell'UFM.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

³¹ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

³² Abrogato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

Allegati 1 e 2³³

³³ Abrogati dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1945).

Allegato 3

Modifica del diritto vigente

...³⁴

³⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1999** 2351.

Allegato 4³⁵
(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004³⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004³⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁸ tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

³⁵ Introdotta dal n. I 5 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5421).

³⁶ RS **0.142.392.68**

³⁷ RS **0.362.32**

³⁸ RS **0.142.393.141**

³⁹ RS **0.142.395.141**

Allegato 5⁴⁰
(art. 1*i*)

Livelli d'accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d'informazione MIDES

Legenda

Livelli d'accesso:

- A: Consultazione in rete
B: Trattamento
Vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative:

- AFIS: Collaboratori esterni che lavorano con AFIS-Lifescan
Assistenza: Collaboratori esterni settore Assistenza
PolAer Polizia aeroportuale
Sicurezza: Collaboratori esterni settore Sicurezza
UFM: Ufficio federale della migrazione
- I: Superuser
 - II: Segreteria
 - III: Direzione Centri di registrazione e di procedura (CRP)
 - IV: Ufficio di attribuzione
 - V: Centrale CRP
 - VI: Collaboratori specialisti in materia di asilo
 - VII: Settore Scambio di dati e identificazione
 - VIII: Settore Acquisizione e gestione dei dati
 - IX: Settore Analisi linguistiche

⁴⁰ Introdotta dal n. II dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5775).

Catalogo dei dati MIDES

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
1. Dati di base													
Cognome	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Nome	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
N. SIMIC	A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A
N. personale MIDES	A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A
Numero d'incarto Asilo	A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A
Categoria d'asilo – statuto	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Numero di controllo personale (PCN)	A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A
Identificazione	B	B	A	A	A	B		A		B	A	A	A
Codice Dublino	B	B	A	A	A	B		A		A	A	A	A
Data di nascita	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Sesso	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Nazionalità	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Lingua	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Seconda lingua	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Stato civile	B	B	A	A	A	B		A		B	B	A	A
Rappresentante legale	B	B	A	A	A	A		A		A	A	A	A
Persona di fiducia	B	B	A	A	A	A		A		A	A	A	A

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Tipo di persona (principale/secondaria)	B	B	A	A	A	A		A		A	B	A	A
Tipo di relazione	B	B	A	A	A	A		A		A	B	A	A
Statuto della persona	B	B	A	A	A	A		A		A	A	A	A
Statuto della dattiloscopia	B	B	A	A	A	A		A		A	B	A	B
Statuto provvedimenti sanitari di confine	B	B	A	A	A	A		A		A	B	B	A
2. Alloggio													
<i>Pre-registrazione</i>													
Data della pre-registrazione	B	B	A		A	A				A	B	A	
Data di conferma della pre-registrazione	B	B	A		A	A				A	B	A	
<i>Entrata</i>													
Data d'entrata CRP	B	B	A		A	A				A	B	A	
Data della domanda d'asilo (avvio procedura)	B	B	A		A	A				A	B	A	
Entrata provvisoria	B	B	A		A	A				A	B	A	
<i>Trasferimento</i>													
Data prevista per il trasferimento	B	B	A		A	A				A	B	A	
Trasferimento eseguito	B	B	A		A	A				A	B	A	
Luogo prima del trasferimento	B	B	A		A	A				A	B	A	
Data del trasferimento	B	B	A		A	A				A	B	A	

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Data d'arrivo del trasferimento	B	B	A		A	A				A	B	A	
Osservazione trasferimento	B	B	A		A	A				A	B	A	
<i>Disparizione</i>													
Data della disparizione	B	B	A		A	A				A	B	A	
<i>Partenza</i>													
Data della partenza	B	B	A		A	A				A	B	A	
Osservazione al Cantone	B	B	A		A	A				A	B	A	
Cantone di partenza	B	B	A		A	A				A	B	A	
Ora d'arrivo nel Cantone	B	B	A		A	A				A	B	A	
3. Pratiche													
Collaboratore che effettua la registrazione (indicazione n. di identificazione/sigla)	B	B	A		A	A				A			
Collaboratore responsabile	B	B	A		A	A				A			
Tipo di pratica	B	B	A		A	A				A			
Data di registrazione della pratica	B	B	A		A	A				A			
Data statistica della pratica	B	B	A		A	A				A			
Sincronizzazione SIMIC	B	B	A		A	A				A			
Possibile pratica SIMIC	B	B	A		A	A				A			
Data dell'evento (audizione)	B	B	A		A	A				A			

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Tipo di disbrigo	B	B	A		A	A				A			
Data del disbrigo	B	B	A		A	A				A			
Tipo di annullamento	B	B	A		A	A				A			
Data di annullamento	B	B	A		A	A				A			
Disattivazione dell'annullamento	B	B	A		A	A				A			
Data della disattivazione	B	B	A		A	A				A			
Osservazione sulla pratica	B	B	A		A	A				A			
Data dell'osservazione	B	B	A		A	A				A			
Titolo dell'osservazione	B	B	A		A	A				A			
4. Dati di riferimento													
Dati di riferimento	B	A											
5. Gestione delle uscite													
Cronologia delle uscite	B	B	A			B		B		B	B	B	
Divieto d'uscita	B	B	A			B		B		B	B	B	
Uscita straordinaria	B	B	A			B		B		B	B	B	
6. Decisioni di non entrata nel merito/gestione dei termini													
Data di notifica NEM	B	B	A		A	A				A			
Ultimo termine di ricorso	B	B	A		A	A				A			
Data della disparizione	B	B	A		A	A				A			

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Data d'entrata del ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF)	B	B	A		A	A				A			
Termine per la sentenza del TAF	B	B	A		A	A				A			
Passaggio in giudicato della sentenza del TAF	B	B	A		A	A				A			
7. Verbale dell'audizione sulla persona													
Incaricato dell'audizione	B	A	A		A	B				B			
Data dell'audizione	B	A	A		A	B				B			
Lingua dell'audizione	B	A	A		A	B				B			
Inidicazioni sul foglio informativo	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi alla rappresentanza legale	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi all'interprete	B	A	A		A	B				B			
1. Identità													
Stirpe/tribù/casta	B	A	A		A	B				B			
Cognome da nubile	B	A	A		A	B				B			
Luogo di nascita	B	A	A		A	B				B			
Etnia	B	A	A		A	B				B			
Seconda nazionalità	B	A	A		A	B				B			
Nazionalità alla nascita	B	A	A		A	B				B			
Codice d'origine	B	A	A		A	B				B			

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Stato civile dal:	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi al partner	B	A	A		A	B				B			
Religione	B	A	A		A	B				B			
Identità secondaria	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi al padre	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi alla madre	B	A	A		A	B				B			
Altre lingue sufficientemente conosciute per l'audizione	B	A	A		A	B				B			
Altre conoscenze linguistiche	B	A	A		A	B				B			
Lingue del padre	B	A	A		A	B				B			
Lingue della madre	B	A	A		A	B				B			
Livello scolastico/formazione, mestiere	B	A	A		A	B				B			
Ultima attività svolta	B	A	A		A	B				B			
Mezzi disponibili in franchi svizzeri	B	A	A		A	B				B			
Mezzi disponibili in valute estere	B	A	A		A	B				B			
2. Soggiorni													
Ultimo domicilio nello Stato d'origine	B	A	A		A	B				B			
Ultimo indirizzo ufficiale nello Stato d'origine	B	A	A		A	B				B			
Soggiorno anteriore in Svizzera	B	A	A		A	B				B			
Soggiorno anteriore all'estero (all'infuori della Svizzera)	B	A	A		A	B				B			

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
Domanda d'asilo anteriore in uno Stato terzo/ rappresentanza Stato terzo	B	A	A		A	B				B			
Domanda d'asilo anteriore in Svizzera/rappresentanza svizzera	B	A	A		A	B				B			
<i>3. Relazioni</i>													
Nello Stato d'origine	B	A	A		A	B				B			
In Svizzera	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi alle relazioni in Svizzera	B	A	A		A	B				B			
Relazioni in Stati terzi	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi ai figli minorenni inclusi nella domanda d'asilo	B	A	A		A	B				B			
Dati relativi all'identità secondaria dei figli	B	A	A		A	B				B			
Documenti di legittimazione dei figli	B	A	A		A	B				B			
<i>4. Itinerari</i>													
Data di partenza dallo Stato d'origine	B	A	A		A	B				B			
Viaggio dallo Stato d'origine in Svizzera	B	A	A		A	B				B			
Data dell'entrata in Svizzera	B	A	A		A	B				B			
Tipo d'entrata	B	A	A		A	B				B			
Luogo del deposito della domanda	B	A	A		A	B				B			
Questioni relative al Paese di provenienza	B	A	A		A	B				B			

Campi dati MIDES	UFM									Partner UFM			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	PolAer	Sicurezza	Assistenza	AFIS
<i>5. Motivi della domanda d'asilo</i>													
Partenza/motivi della domanda d'asilo	B	A	A		A	B				B			
Mezzi probatori	B	A	A		A	B				B			
Altri documenti	B	A	A		A	B				B			
<i>6. Altre questioni</i>													
Osservazioni complementari del richiedente	B	A	A		A	B				B			
Interprete	B	A	A		A	B				B			
Durata dell'audizione	B	A	A		A	B				B			
Categoria d'identità	B	A	A		A	B				B			
Ritraduzione del verbale, lingua dell'audizione	B	A	A		A	B				B			